

CAPITOLO VI

LA SANTA SEDE E LO STATO

CITTÀ DEL VATICANO

Ratio: I termini “Chiesa”, “Santa Sede” e “Stato Città del Vaticano” vengono spesso confusi e/o impropriamente utilizzati, a volte finanche come sinonimi. Invero, tali termini individuano realtà giuridiche tra loro differenti, per quanto, nella pratica, intimamente connesse.

1. LA CHIESA.

Nozione: con il termine **Chiesa** (universale) si indica «la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati» (DEL GIUDICE). Nella sua dimensione istituzionale, dunque, la Chiesa costituisce un popolo di indole soprannaturale, con una dimensione comunitaria e che si organizza in società per il perseguimento dei suoi fini.

2. LA SANTA SEDE.

Nozione: la **Santa Sede** (o Sede apostolica) è il supremo organo di governo della Chiesa universale (can. 361 c.j.c.). In base a quanto previsto dal diritto canonico, la locuzione Santa Sede può peraltro essere intesa in una duplice accezione: in senso stretto, indica l'**ufficio proprio del Sommo Pontefice** (can. 331 c.j.c.), in senso lato, comprende, oltre alla figura del Sommo Pontefice, anche gli **uffici** e gli organismi della Curia Romana (can. 360 c.j.c.).

2.1. La Santa Sede nell'ordinamento canonico.

Nel diritto canonico la Santa Sede è:

- una **persona morale ex ipsa ordinatione divina** (can. 113 c.j.c.), ossia con una personalità giuridica originaria e non derivata da atto di autorità umana, di carattere pubblico (can. 116, § 1 c.j.c.), di natura istituzionale, la cui capacità giuridica non può essere oggetto di limitazioni e mutamenti ad opera del diritto positivo.

2.2. La Santa Sede nel diritto italiano.

*Nel diritto italiano
la Santa Sede è:*

- **un ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica (*iure privatorum*) per antico possesso di Stato**, ossia in quanto riconosciuto da tempo immemorabile e, comunque, prima del 1870;
- **un ente ecclesiastico, tuttavia, *sui generis***, cioè retto da una disciplina giuridica diversa rispetto a quella che riguarda la generalità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il n. 2 del Protocollo addizionale (l. n. 222 del 1985), difatti, espressamente sancisce la non riferibilità alla condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi delle norme concordate in sede di Commissione paritetica sugli enti ecclesiastici;
- **un ente dotato**, accanto alla rilevata personalità *iure privatorum*, **anche di capacità pubblicistica**, in quanto titolare di poteri che attengono alla sovranità della Chiesa cattolica nell'ordine suo proprio.

Qual è la posizione della Santa Sede nel diritto internazionale?

Alla Santa Sede viene, da sempre, pacificamente riconosciuta la titolarità della **soggettività giuridica in campo internazionale**. Così, p.e. il Trattato Lateranense del 1929 contiene un esplicito riconoscimento da parte dello Stato italiano della sovranità della Santa Sede nel diritto internazionale «*come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo*» (art. 2 Tratt.). Dal riconoscimento della soggettività discendono l'attribuzione alla Santa Sede del diritto di legazione attiva e passiva, del potere di negoziare e concludere trattati internazionali (concordati), del diritto di far parte di organizzazioni internazionali, ecc.

Discusso, invece, è se la soggettività giuridica in campo internazionale vada riconosciuta anche in capo alla **Chiesa universale**, sulla base della indicazione contenuta nel can. 113 c.j.c. La dottrina prevalente propende per la soluzione negativa.

3. LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO (S.C.V.).

Nozione: lo **Stato della Città del Vaticano**, costituito con il Trattato lateranense del 1929, è il territorio su cui è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana, al fine specifico di garantire alla medesima l'assoluta e visibile indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni di governo. Da un punto di vista strutturale, rappresenta una monarchia elettiva ed assoluta in quanto, salvo volontarie dimissioni, il Sommo Pontefice, eletto dal

Conclave, ne è monarca a vita.

3.1. Elementi costitutivi dello Stato Città del Vaticano.

*Elementi costitutivi
dello Stato della Città
del Vaticano:*

- **Territorio:** ha un'estensione di circa 0,49 kmq, ed è costituito da un'area territoriale comprensiva di piazza San Pietro, dei palazzi limitrofi e di altre zone ubicate anche fuori Roma, ma considerate dall'Italia extraterritoriali.
- **Popolo:** formato da coloro che hanno la cittadinanza vaticana, riconosciuta sulla base di un criterio funzionale facente leva sulla carica ricoperta o sul servizio prestato dal singolo alla Santa Sede.
– *Cittadinanza vaticana:* spetta ai Cardinali residenti in Vaticano e in Roma, ai diplomatici della Santa Sede, a coloro che risiedono stabilmente in Vaticano per ragioni di ufficio o carica, al coniuge e ai figli di cittadini vaticani con loro conviventi ed autorizzati a risiedervi, nonché a coloro che vengono autorizzati dal Papa a risiedere in Vaticano.
- **Sovranità:** è il potere di governo sullo Stato, che è attribuito al Sommo Pontefice il quale, in quanto sovrano dello Stato Città del Vaticano, assume su di sé la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Tale sovranità importa che sulla Città del Vaticano non vi sia altra autorità se non quella della Santa Sede (art. 4 Tratt.).

3.2. Natura giuridica dello Stato Città del Vaticano.

*Caratteri dello Stato
della Città del
Vaticano:*

- **Stato patrimoniale:** tutto il suo territorio è di proprietà del Sommo Pontefice. L'art. 3 del Trattato prevede che lo Stato italiano riconosce alla Santa Sede «*la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano*»;
- **Stato strumentale:** nel Preambolo del Trattato è previsto che lo Stato della Città del Vaticano ha la funzione di garantire alla Santa Sede «*l'assoluta e visibile indipendenza*» nel governo spirituale della Chiesa e «*una sovranità indiscutibile nel campo internazionale*»;